

CAPITOLO SECONDO

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Nella convinzione e sulla premessa:

a) che la grave crisi della giustizia è essenzialmente una crisi di strutture (giudici ed ausiliari) assolutamente inadeguate a sopportare il carico *pro capite* non solo dei processi pendenti, ma perfino di quelli sopravvenuti annualmente, e dipende da gravi carenze nella organizzazione del lavoro giudiziario dei vari uffici e da una flessione della percentuale dei processi decisi (già di per sé modesti numericamente) rispetto a quelli esauriti senza decisione, anche nel quadriennio 1985-88 rispetto al periodo 1978-82;

b) che la recente riforma del processo civile, malgrado il gravissimo sacrificio delle garanzie della collegialità dei tribunali e dell'effetto sospensivo dell'appello, ed avviso dell'interrogante, non porterà alcuna accelerazione dei processi civili, sia perché ai sensi dell'art. 90 delle disposizioni attuative i processi arretrati e pendenti saranno influenzati dal vecchio rito, sia perché la trattazione collegiale dei nuovi procedimenti d'appello comporterà perdite di tempo per i giudici dell'impugnazione il cui carico di lavoro in questi anni si è oltremodo accresciuto;

c) che appare illusorio attendersi conseguenze risolutorie dall'introduzione dei giudici di pace che offriranno assai minori garanzie e prestazioni più dequalificate degli attuali vice pretori onorari, dei quali andrebbero a prendere il posto, e tuttavia presenteranno esubero di costi di ausiliari e strutture delle vecchie preture mandamentali, sottoutilizzate e con dati di popolazione servita irrazionalmente disomogenei;

d) che assume importanza prioritaria ai fini dell'individuazione di rimedi contingenti per migliorare la situazione nonché di quelli di più vasto

(*) Seduta 510, Resoconto sommario, 11 aprile 1991, interr. 4-06191.

CAPITOLO SECONDO

respiro (che potrebbero essere suggeriti da un'auspicabile Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi della giustizia) la conoscenza del processo vivente, attraverso la elaborazione statistica degli organici coperti o non da giudici ed ausiliari in servizio, delle dimensioni quantitative della litigiosità di competenza dei vari uffici, del carico *pro capite* di lavoro che ne risulta, della produttività degli uffici e dei singoli, desumibili sia dai prospetti semestrali inviati dai diversi uffici al Ministero, sia delle pubblicazioni di statistiche giudiziarie dell'ISTAT,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se ed a quale ufficio ministeriale, con quale dotazione di uomini e di mezzi ed in particolare se adeguata o meno, sia attribuita l'analisi e la conoscenza costantemente aggiornata delle piante organiche dei giudici e degli ausiliari in servizio e la elaborazione dei dati di statistica giudiziaria sia provenienti dai prospetti semestrali di rendimento degli uffici e dei giudici, sia pubblicati dall'ISTAT, così da individuare il carico di lavoro *pro capite*, la quantità di processi esauriti con e senza decisione, per singolo ufficio e giudice, e nel caso anche parzialmente negativo quale provvedimento intenda adottare; in particolare, se e quale tipo di rapporti il Ministero intrattenga con l'ISTAT, ai fini sopra indicati;

2) se il Ministro non intenda disporre la acquisizione di prospetti trimestrali di rendimento (con riferimento alla quantità di provvedimenti giudiziari) o addirittura mensili;

3) se non si intenda istituire anche al Consiglio superiore della magistratura di un ufficio «tempi e metodi» nell'ambito giudiziario, un tempo (per quanto riferito all'interrogante) esistente e poi soppresso;

4) se, con riferimento alle carenze nel personale ausiliario, abbia adottato provvedimenti adeguati ad utilizzare il personale esuberante in altre amministrazioni, mettendogli a disposizione i mezzi per idonea formazione professionale, e in quale misura intenda perseguire ciò per l'immediato futuro;

5) se non intenda nella revisione degli organici tener conto in qualche misura non solo della quantità di processi pendenti e arretrati, ma anche della resa del lavoro giudiziario, così che non risultino sfavoriti i giudici più solerti;

6) se e quali incentivi, anche di carattere morale (quali ad esempio gli encomi), intenda adottare o proporre per l'attuazione a favore degli addetti giudiziari con più alta produttività;

7) se non intenda acquisire proposte per migliorare il servizio giudiziario attraverso un invio di un questionario ai cancellieri dirigenti, ai capi uffici giudiziari ed eventualmente ai giudici, invece dei soliti convegni in località più o meno turistiche e di scarso risultato;

8) se non intenda rifare la geografia giudiziaria in modo che i singoli

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

uffici abbiano un minimo ed un massimo di popolazione e se l'esperienza delle preture circoscrizionali in luogo di quelle mandamentali debba reputarsi deludente o meno e così sia preferibile o no il ripristino delle preture mandamentali, previa la determinazione di un ambito territoriale con una popolazione più razionale;

9) se e quale potere organizzativo si possa attribuire a proporre per i dirigenti degli uffici giudiziari nei confronti degli addetti, avuto anche riguardo al fatto che il rispetto delle tabelle biennali delle assegnazioni delle cause alle diverse sezioni ed i singoli giudici da parte del centro toglie ai dirigenti stessi un potere di intervento penetrante;

10) se, con riguardo agli esami di accesso alla magistratura, non ritenga preferibile abbandonare, come materia d'esame, la prova in diritto romano o in diritto civile romano, a favore di qualche altra materia, più attuale per lo meno;

11) se ritenga o meno fare precedere la selezione degli aspiranti all'ammissione in magistratura o a livello di collaboratori da esami psicotecnici ed attitudinali, come del resto stanno facendo la generalità delle aziende private del paese, con riguardo particolare al fatto che al giudice è richiesto un grande equilibrio nelle valutazioni;

12) se intenda o meno bandire concorsi a livello regionale e quale rimedio intenda adottare per conservare, per un periodo di tempo non precario, la presenza in servizio dei giudici;

13) se non intenda in via straordinaria far luogo ad una leva straordinaria di giudici, traendoli dalle professioni forensi, come a suo tempo fecero i Guardasigilli Mortara e Togliatti, con risultati apprezzabili, invece di abbandonare le decisioni delle liti a giovani appena laureati e con scarsa esperienza della complessità dei problemi posti dalla vita.

AL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA(*)

L'interrogante chiede di sapere se e in quali università siano attivati, e con quali risultati, in particolare con riguardo ai corsi di laurea in giurisprudenza e in statistica, gli insegnamenti concernenti l'«ordinamento giudiziario» e quello di «statistica giudiziaria», nell'ottica di formare operatori giuridici con una maggiore e penetrante conoscenza del processo vivente al fine di un avvio a superare la grave crisi della giustizia in atto.

(*) Seduta 512, Resoconto sommario, 17 aprile 1991, interr. 4-06212.

CAPITOLO SECONDO

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

L'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia il grado di informatizzazione e di computerizzazione dei servizi di cancelleria sulla base del progetto pilota e quali iniziative intenda adottare, ed entro quali tempi, per ottenere i risultati che il Ministero si era prefisso;

2) quanti uffici giudiziari siano stati ad oggi dotati di *linotype* per la verbalizzazione delle udienze penali, quale la percentuale su base nazionale e quale nel distretto della Corte d'Appello di Milano e inoltre quali iniziative intenda adottare per ovviare ad eventuali carenze, ed entro quali tempi;

3) quali misure intenda adottare per ovviare al fatto che — a causa della mancata disponibilità di segretari e cancellieri a collaborare alla celebrazione dei dibattimenti penali, al di là di un certo orario di servizi — le udienze finiscono per subire rinvii determinando un grosso cumulo di arretrato giudiziario penale.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Premesso:

a) che le indagini preliminari, secondo il disposto degli artt. 405, 406 e 407 c.p.p., debbono essere espletate entro termini tassativamente indicati e, se non possono essere terminate nel termine iniziale, potranno proseguire esclusivamente se siano state richieste e concesse le previste proroghe;

b) che nelle ipotesi di non esercizio dell'azione penale o di omessa richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice il procuratore generale presso la Corte d'Appello deve, secondo quanto prescritto dall'art. 412, 1° comma, c.p.c., disporre l'avocazione delle indagini preliminari e formulare, dopo aver svolto eventuali atti di indagine, le sue richieste al giudice entro il termine improrogabile di trenta giorni dal decreto di avocazione;

(*) Seduta 518, Resoconto sommario, 7 maggio 1991, interr. 4-06281.

(*) Seduta 518, Resoconto sommario, 7 maggio 1991, interr. 4-06283.

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

c) che i procuratori generali presso le Corti d'Appello di Bologna, Milano, Torino e Firenze hanno reiteratamente segnalato al Consiglio superiore della magistratura la oggettiva impossibilità di adempiere all'obbligo imposto dall'art. 412, 1° comma, c.p.c., in quanto una enorme quantità di procedimenti sarà riversata sui rispettivi uffici alla scadenza dei termini prescritti per le indagini di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali e per quelle presso le preture circondariali;

d) che i procuratori della Repubblica presso le preture circondariali di Milano, Bologna, Torino e Firenze hanno segnalato al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia che, non essendo state previste dal decreto legislativo 7 dicembre 1990, n. 369, proroghe *ex lege* per i procedimenti trasmessi dopo il 31 maggio 1990, il termine per questi è quello ordinario di sei mesi e che, inoltre, la complessità degli adempimenti previsti per la richiesta di proroghe rende oggettivamente impossibile la instaurazione della procedura di proroga e, comunque, la definizione della stessa entro i termini previsti;

e) che per le ragioni suesposte una imprecisata e notevole quantità di procedimenti dovrebbe essere trasmessa alle procure generali anch'esse nella oggettiva impossibilità, per le gravi carenze di magistrati e di personale amministrativo, di rispettare le prescrizioni imposte dall'art. 412 c.p.c.;

f) che tale situazione determinerà una palese violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione, perché l'afflusso indiscriminato di notevoli masse di procedimenti alle procure generali avrà quale unico effetto quello del trasferimento di materiale cartaceo da un ufficio ad un altro senza utilità alcuna per l'efficace e corretta amministrazione della giustizia;

g) che il Consiglio superiore della magistratura con risoluzione del 18 aprile 1991 ha prospettato una lettura dell'art. 412 c.p.c. che da un lato rende facoltativa l'avocazione da parte del procuratore generale e dall'altro non impedisce al pubblico ministero di formulare comunque richieste al giudice dopo la scadenza dei termini, sul presupposto che il superamento degli stessi comporta solo la inutilizzabilità degli atti di indagine;

h) che la soluzione prospettata dal Consiglio superiore della magistratura, riguardando la interpretazione di norma processuale, non può affatto vincolare l'autorità giudiziaria, alla quale è dalla legge attribuita in via esclusiva l'applicazione ed interpretazione di norme sostanziali e processuali, ed in secondo luogo non consente di risolvere i problemi posti in quanto, come segnalato dai vari procuratori della Repubblica, per i procedimenti di cui si tratta nessun atto di indagine è stato compiuto e, quindi, alcuna richiesta, dopo la scadenza del termine, può essere seriamente e fondatamente formulata, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga assolutamente necessario un immediato intervento legislativo che dia chia-

rezza alla normativa sui termini delle indagini e sulla avocazione, di modo che siano realizzate esigenze di funzionalità nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Richiamata la propria interrogazione 4-06191 dell'11 aprile 1991 nelle sue premesse e nelle domande formulate;

considerata la presente situazione di carattere organizzativo esistente e bisognosa di tempestivi provvedimenti, anche per la gestione della giustizia penale, alla quale è opportuno assicurare ogni priorità di destinazione di risorse in uomini e mezzi;

considerato che il nuovo procedimento civile dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 1992;

ritenuto altresì che è tutt'ora in fase di deliberazione la normativa che dovrebbe introdurre nel nostro ordinamento il «giudice di pace»,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro di indirizzo ritenga, allo stato, sussistere le condizioni in uomini e mezzi per l'entrata in vigore, alla data del 1° gennaio 1992, delle innovazioni processuali di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353;

2) in caso diverso, se ritenga o meno di prendere tempestivamente una iniziativa volta a differire l'entrata in vigore delle innovazioni del processo civile, al momento in cui entrerà in vigore la normativa che introduce il giudice di pace o, quantomeno, ad epoca successiva a quella attualmente contemplata.

AI MINISTRI DELLA DIFESA E DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Con riferimento alle carenze di personale amministrativo e subalterno negli uffici giudiziari ed alle esigenze straordinarie richieste in questo

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06333.

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06334.

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

momento dall'organizzazione giudiziaria, l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo se non ritengano opportuno disporre l'utilizzo di giovani optanti per il servizio civile in luogo di quello militare di leva negli uffici giudiziari, specie se laureati o diplomati, con compiti di carattere amministrativo o subalterno, secondo le attitudini e capacità rispettive.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Con riferimento alle gravi carenze nell'organico dei magistrati e funzionari nelle regioni Campania, Calabria e Sicilia e alle esigenze di carattere straordinario poste dalla mobilitazione delle energie nella lotta alla criminalità, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno, al fine di ovviare alle mancanze denunciante e di incentivare la copertura dei posti di organico disponibili, assicurare ai magistrati e funzionari che si trasferiscono da ora in avanti in tali regioni da altri distretti il trattamento permanente e completo di trasferta ed il riconoscimento di una anzianità convenzionale, pari, ad esempio, ad un anno e mezzo di anzianità convenzionale, per ogni anno di servizio prestato.

AI MINISTRI DEL TESORO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

L'interrogante chiede di conoscere, avuto riguardo alle insolvenze recenti di società che hanno sollecitato e gestito il pubblico risparmio, se i Ministri di indirizzo reputino o meno opportuno promuovere un disegno di legge che preveda, per assicurare più incisivi controlli da parte del collegio sindacale, la nomina dello stesso collegio da parte del tribunale competente, invece che dalla assemblea societaria, almeno per le società per azioni, con titoli quotati sui mercati finanziari o che sollecitano o gestiscono il pubblico risparmio, così assicurando maggiore autonomia del collegio sindacale, quale presupposto di controlli più penetranti.

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06335.

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06336.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*)

L'interrogante, nella logica di una gestione impostata a maggiore risparmio, chiede di sapere:

1) se il Ministro non ritenga di limitare a due sole copie l'invio della *Gazzetta Ufficiale* ad ogni ufficio giudiziario, eliminando la quantità strabocchevole attualmente inviata e che finisce spesso intonsa al macero, specie senza che le parti dedicate alla Comunità europea, alla normativa regionale ed ai concorsi abbiano ad interessare alcuno;

2) se non ritenga di mandare ai singoli uffici tradizionali riviste giuridiche come «Giurisprudenza italiana» e «Giustizia penale» in luogo di riviste poco consultate, come «Democrazia e Diritto», e «Quale Giustizia»;

3) se non ritenga che il Ministero debba gestire direttamente la vendita dei materiali inventariati di scarto dei vari uffici giudiziari attraverso i propri magazzini distrettuali od interdistrettuali, invece di lasciare che tale materiale abbia ad ingombrare per anni i magazzini comunali nei quali va disperso, senza alcun ricavo;

4) se, con riferimento all'originale degli atti di stato civile con i relativi documenti allegati, destinato agli uffici giudiziari, dove giace, non aggiornato, ma spesso in disordine, senza alcuna utilità, non ritenga che lo stesso vada piuttosto assegnato, custodito ed aggiornato da altri pubblici uffici, quali ad esempio le amministrazioni provinciali, in aggiunta al comune.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*)

Premesso:

che sulla base degli artt. 189, 2° comma, e 352 c.p.c. attualmente i singoli giudici istruttori investiti delle cause provvedono alla rimessione degli atti al collegio per udienze da essi medesimi fissate;

che ciò viene da essi fatto per scadenze sempre più lontane nel tempo anche di anni, con grave pregiudizio per il cittadino che attende giustizia;

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06355.

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06364.

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

che codeste fissazioni di udienze collegiali molto differite nel tempo avvengono con la giustificazione dell'istruttore della propria programmazione della redazione delle decisioni e dei propri impegni di lavoro;

che ciò avviene senza alcun controllo da parte dei capi degli uffici e in modo assolutamente unilaterale da parte del giudice del cui rendimento sul lavoro si tratta;

che appare quantomai opportuno introdurre la possibilità di un controllo da parte del capo del collegio giudicante, in modo che questi abbia a programmare il lavoro, con ben altra cognizione di causa e con maggiore garanzia per le parti del processo;

che non è mai avvenuto quanto sta accadendo a proposito di fissazione di udienze collegiali differite di anni ed anni e ciò costituisce anche una grave perdita di immagine per la giustizia,

L'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro intenda adottare presso il Consiglio superiore della magistratura perché vengano coinvolti i presidenti dei collegiali giudicanti nella determinazione delle udienze collegiali, stabilendo almeno che il giudice istruttore fissi le udienze stesse di intesa e dopo che il capo dell'ufficio esprima il proprio avviso.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Si chiede di conoscere:

1) quale organo (del Ministero o del Consiglio superiore della magistratura) si occupi di conoscere e valutare il rendimento periodico dei singoli giudici e dei diversi uffici giudiziari sulla base dei dati risultanti dai prospetti semestrali di rendimento e, in caso affermativo, con quali risultati;

2) se non si ritenga opportuno per assicurare maggiore efficienza all'organizzazione giudiziaria sollecitare il Consiglio superiore della magistratura a determinare parametri indicativi di rendimento di ogni magistrato così avendo possibilità di verifica del rendimento dei giudici;

3) se non reputi di prendere qualche iniziativa perché il Consiglio superiore della magistratura restituisca ai capi degli uffici il potere di

(*) Seduta 522, Resoconto sommario, 21 maggio 1991, interr. 4-06365.

regolare l'andamento del lavoro, con loro diretta responsabilità, in luogo delle tabelle biennali che devono giudicarsi per un verso inutili e per un altro verso una remora ai fini di raggiungere una efficienza desiderabile;

4) se i titolari degli uffici direttivi o semidirettivi abbiano un concreto quantitativo di rendimento personale e quali iniziative intenda far adottare laddove risultino dai quadri statistici carenze di rendimento.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga o meno dare avvio (in caso negativo indicandone le ragioni) alla formulazione di un testo legislativo finale che codifichi i principi innovativi della legge fallimentare vigente, a suo tempo predisposti dalla commissione ministeriale istituita con decreto 30 maggio 1983, che rappresenta, sotto molti aspetti, un rilevante passo avanti per la modernizzazione dell'ordinamento.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro intenda o meno dare l'avvio (ed in caso negativo indicandone le ragioni) alla definitiva formulazione del testo legislativo che codifichi i principi proposti dalla commissione ministeriale presieduta dal compianto professor E.T. Liebman e di cui al decreto 6 dicembre 1978 per la parte riguardante la riforma della esecuzione forzata.

Ad avviso dell'interrogante, la disciplina proposta è la parte più notevole di quel progetto e regola la parte più bisognevole di intervento legislativo, qual è il processo esecutivo.

(*) Seduta 527, Resoconto sommario, 28 maggio 1991, interr. 4-06417.

(*) Seduta 527, Resoconto sommario, 28 maggio 1991, interr. 4-06418.

INTERROGAZIONI E DISCUSSIONI

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Premesso:

che è stata ravvisata carenza di organico in numerosi uffici giudiziari, in particolare delle regioni Campania, Calabria e Sicilia;

che si è manifestata l'intenzione di aumentare gli organici degli uffici delle predette zone;

che un aumento definitivo di tali organici crea il pericolo di dimensioni spropositate rispetto al carico di popolazione, mentre l'esigenza riguarda contingenze temporanee, e non definitive;

che appare soluzione migliore quella di assoggettare a revisione triennale gli aumenti di organici, quando siano venute a cessare o a modificarsi le esigenze,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia a questo proposito l'orientamento del Ministro.

AI MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELLE FINANZE(*)

Premesso:

che molte procedure fallimentari non si chiudono per l'ostacolo costituito dai meri adempimenti fiscali, rimasti indeterminati per incuria degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

che in effetti parecchi uffici fiscali trattano senza interesse le pendenze relative ai fallimenti,

che tutto ciò non agevola la diminuzione del carico di procedure per giudice,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo per ovviare alla situazione lamentata.

(*) Seduta 530, Resoconto sommario, 18 giugno 1991, interr. 4-06463.

(*) Seduta 530, Resoconto sommario, 18 giugno 1991, interr. 4-06464.

CAPITOLO SECONDO

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Con riferimento alla necessità di poter disporre di un maggiore numero di magistrati per sopperire alle esigenze di emergenza che si possano manifestare in diversi uffici ed in via temporanea, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda mettere a disposizione del Consiglio superiore della magistratura un organico di riserva valutabile, ad esempio, in un centinaio di giudici, con facoltà per questo di disporre il dislocamento secondo le esigenze provvisorie, suscettibili di ridimensionamento nel tempo.

AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA(*)

Premesso:

che i curatori di fallimento assolvono ad una funzione di rilievo pubblicistico;

che allorché i fallimenti sono senza attivo o con attivo insufficiente non può essere liquidato al curatore un compenso sull'attivo;

che di conseguenza vanno diminuendo coloro i quali sono disponibili ad accettare simili incarichi o, se li accettano, li conducono svogliatamente,

l'interrogante chiede di conoscere dal Ministro se non intenda in questi casi fissare un compenso a carico del bilancio dello Stato.

(*) Seduta 530, Resoconto sommario, 18 giugno 1991, interr. 4-06465.

(*) Seduta 530, Resoconto sommario, 18 giugno 1991, interr. 4-06466.